

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N° 67/89 DEL 6.7.89

Età fino a 3 anni

- 1) deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad 1 anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità;
- 2) deve essere impedito che il fanciullo venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 90 dBA;
- 4) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare **le 3 ore giornaliere** e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
- 5) il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.

Età da 3 a 6 anni

- 1) deve essere a disposizione dei genitori o del tutore un locale atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino;
- 2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva e a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino esposizioni a sbalzi termici;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 90 dBA;
- 4) l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare **le 4 ore giornaliere** e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;
- 5) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;

Età da 6 a 15 anni

- 1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono complessivamente superare le ore **7 giornaliere** e le 35 settimanali;
- 2) deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva, senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati, e a radiazioni calorifere, e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implicino a sbalzi termici;
- 3) deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense;
- 4) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali allergizzanti;
- 5) la prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persone da questi espressamente delegate.

Età da 15 a 18 anni

- 1) il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono complessivamente superare le **8 ore giornaliere** e le 40 settimanali;
- 2) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;
- 3) deve essere impedita l'esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pregiudizio alla salute; l'esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l'esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.